



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Modifica del 4 dicembre 2025

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale (CCN) per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017, del 15 febbraio 2018, del 2 dicembre 2020, del 8 novembre 2022 e del 14 dicembre 2023¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 49 n. 49.3 lett. a (Commissione paritetica)

Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) controlla l'applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende (l'obiettivo è di effettuare molto più di 400 controlli l'anno); per poter svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito del CCL Coiffure, gli organi incaricati del controllo o della supervisione del CCL sono autorizzati a trattare o a far trattare i dati personali necessari a tale scopo, compresi quelli che richiedono una protezione particolare. Può anche richiedere che le vengano spediti per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati dei documenti giustificativi (contratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc.); gli interessati sono obbligati a trasmetterli.

Art. 52 n. 52.1 (Contributo alle spese di esecuzione del contratto
e alla formazione continua)

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare un contributo annuale per coprire le spese inerenti all'esecuzione del CCL e per promuovere il perfezionamento professionale. Il contributo ammonta a 100 franchi per i lavoratori e a 200 franchi per

¹ FF 2010 2577; 2012 8579; 2013 6167; 2016 7265; 2017 4981; 2018 797; 2020 8311; 2022 2719; 2023 2868

i datori di lavoro. Tale contributo sarà utilizzato per coprire le spese inerenti all'esecuzione del CCL e per promuovere il perfezionamento professionale. Prestatori e aziende distaccanti devono versare per i loro lavoratori i contributi alle spese d'esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale in proporzione alla durata dell'impiego; per ogni mese intero o parziale il contributo ammonta a 8.33 franchi.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026 e ha effetto fino al 31 dicembre 2027.

4 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi